

DELIBERA N. 1/22/CIR

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERA N. 92/21/CIR CONCERNENTE “SERVIZIO UNIVERSALE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA: APPLICABILITÀ DEL MECCANISMO DI RIPARTIZIONE E VALUTAZIONE DEL COSTO NETTO DEL SERVIZIO UNIVERSALE PER GLI ANNI 2010, 2011, 2012 e 2013”

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione infrastrutture e reti del 15 giugno 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)*;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce *il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

VISTA la direttiva n. 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, *recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTA la delibera n. 88/18/CIR, del 28 maggio 2018, recante “*Servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per gli anni 2008 e 2009*”;

VISTA la delibera n. 63/16/CONS, dell'11 febbraio 2016, recante “*Aggiudicazione definitiva in favore della società BDO Italia S.p.A. della gara a procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento dell'incarico relativo al controllo del calcolo del costo netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013*” con la quale è stato affidato alla società BDO Italia S.p.A. (di seguito anche “BDO”) l'incarico di revisione del costo netto per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013;

VISTE le trasmissioni all'Autorità da parte di Telecom Italia S.p.A. delle proprie valutazioni del costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale rispettivamente per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 effettuate, da ultimo, in data 4 dicembre 2019, 25 marzo 2020, 30 giugno 2020, 18 dicembre 2020;

VISTE le relazioni finali di BDO Italia S.p.A., concernenti la verifica del costo netto e la stima dei benefici indiretti del servizio universale, distintamente per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, acquisite dall'Autorità, rispettivamente, in data 13 marzo 2020, in data 16 giugno 2020, 1° ottobre 2020, e 18 marzo 2021 che si allegano al presente provvedimento;

VISTA la risposta di TIM, del 7 maggio 2021, alle richieste di chiarimento dell'Autorità di cui alla nota del 19 aprile 2021 (prot. prot. 0184070);

VISTA la comunicazione di BDO del 29 giugno 2021 con la quale, alla luce dei chiarimenti di TIM di cui alla nota del 7 maggio 2021 ha ritenuto necessario rideterminarsi sul costo netto di alcune annualità tra quelle verificate, limitatamente alle voci ammortamenti/capitale medio per attacco utente e perdite per furti e ammanchi della voce Telefonia Pubblica;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 92/21/CIR, del 29 luglio 2021, recante «*Avvio del procedimento istruttorio e della consultazione pubblica concernente “Servizio universale in materia di comunicazione elettronica: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013”*»;

VISTE le istanze di audizione pervenute, nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 92/21/CIR, da parte delle società Fastweb S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Technology Services S.p.A.;

SENTITE, in data 30 novembre 2021, la società Telecom Italia S.p.A., la società Fastweb S.p.A. e la società Vodafone Italia S.p.A., disgiuntamente;

SENTITE, in data 1° dicembre 2021, la società BT Italia S.p.A. e la società Wind Tre S.p.A., disgiuntamente;

VISTE le osservazioni ed i contributi prodotti nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 92/21/CIR singolarmente dalle società BT Italia S.p.A. (prot. 0444464/2021), Vodafone Italia S.p.A. (prot. 0466658/2021), TIM S.p.A. (prot. 0454326/2021), Wind Tre S.p.A. (prot. 0465518/2021), Fastweb S.p.A. (prot. 0444920/2021), Postepay S.p.A. (prot. 0454302/2021), Colt Technology Services S.p.A. (prot. 0447438/2021);

VISTA la comunicazione di BDO del 8 febbraio 2022 con la quale il revisore ha integrato le proprie valutazioni riportate nelle Relazioni sul Servizio Universale sul costo netto già prodotte, alla luce delle tematiche emerse nel corso delle audizioni e a fronte delle quali l’Autorità ha ritenuto necessario acquisire un supplemento di analisi metodologico/contabile;

VISTA la delibera n. 58/22/CONS del 24 febbraio 2022, recante «*Proroga del procedimento concernente “Servizio universale in materia di comunicazione elettronica: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013”*»;

VISTE le sentenze del TAR Lazio nn. 1963/21 e 1964/21, pubblicate in data 17 febbraio 2022 nonché la sentenza n. 2047/2022, pubblicata in data 21 febbraio;

VISTA la delibera n. 143/22/CONS, del 5 maggio 2022, recante «*Proroga dei termini del procedimento concernente “Servizio universale in materia di comunicazione elettronica: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013”*»;

CONSIDERATO che il giudice amministrativo con le predette sentenze, accogliendo in parte i ricorsi promossi da alcuni operatori, ha annullato la delibera n.

18/21/CIR recante *Riesame della iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009*. In particolare, con specifico riferimento agli accertamenti svolti dall’Autorità, il Collegio ha accolto il motivo di ricorso con cui è stato contestato il parametro-soglia (superamento dello 0,17% dell’indicatore CNSU/EBITDA) utilizzato ai fini dell’analisi cd. *seconda facie*, relativa all’iniquità dell’onere con riguardo agli impatti economici e finanziari sul soggetto incaricato;

CONSIDERATO che, nell’ambito del presente procedimento, le valutazioni operate e le conclusioni raggiunte sull’iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, sottoposte a consultazione pubblica (Allegato B alla delibera n. 92/21/CIR), sono state svolte applicando sempre il criterio dell’incidenza del costo netto sui parametri finanziari di TIM in termini di EBITDA nonché il citato parametro-soglia dello 0,17%;

CONSIDERATO, pertanto, che le predette decisioni del Giudice amministrativo di primo grado, pur travolgendo la delibera n. 18/21/CIR, relativa alla valutazione del costo netto per gli anni 1999 – 2009, finiscono per impattare anche sul presente procedimento in quanto rendono incerte e instabili le valutazioni operate e sottoposte a consultazione pubblica in merito al meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, con particolare riferimento alle attività di accertamento dell’iniquità *seconda facie*;

CONSIDERATO che avverso le citate decisioni del Tar Lazio è stato proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, il quale è chiamato a pronunciarsi definitivamente sulla legittimità del criterio utilizzato dall’Autorità per la definizione dell’iniquità “*seconda facie*” e che, pertanto, l’esito di tale pronunciamento del Giudice amministrativo di secondo grado è determinante ai fini delle possibili decisioni da assumere nell’ambito del presente procedimento;

CONSIDERATO altresì che, nell’ambito dei citati giudizi di appello, è stata richiesta al Consiglio di Stato la fissazione dell’udienza di merito a breve, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del Codice del processo amministrativo, al fine di pervenire ad una statuizione definitiva in tempi celeri sulla legittimità del criterio utilizzato dall’Autorità nella delibera gravata e ciò anche allo scopo di comprendere – *pro futuro* – l’orientamento del Consiglio di Stato sulle corrette modalità di esercizio del potere regolatorio dell’Autorità;

RITENUTO, pertanto, opportuno, in nome del principio di economicità dell’azione amministrativa, sospendere i termini stabiliti dalla delibera n. 92/21/CIR, così come prorogati dalla delibera n. 58/22/CONS e dalla delibera n. 143/22/CONS, per il tempo

strettamente necessario per la definizione del giudizio di appello pendente innanzi al Consiglio di Stato;

UDITA la relazione del Commissario Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo unico

1. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui all'art. 1, comma 3, della delibera n. 92/21/CIR, successivamente prorogato dalle delibere n. 58/22/CONS e n. 143/22/CONS, è sospeso fino alla definizione dei giudizi di appello pendenti innanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze del TAR Lazio nn. 1963/21 e 1964/21 (pubblicate in data 17 febbraio 2022) nonché la sentenza n. 2047/2022 (pubblicata in data 21 febbraio).

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 15 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba